



Allegato al Bando di Gara del 14.05.2025

DISCIPLINARE

GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N.36 DEL 31.03.2023, PER L'AFFIDAMENTO dei "Lavori di adeguamento sismico tramite demolizione e ricostruzione del fabbricato ERP sito nel comune di Rieti (RI), via O. Di Fazio 15", con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 (di seguito Codice) e con l'applicazione della cd. "inversione procedimentale" ai sensi art. 107, comma 3 del Codice.

*Finanziamento Ordinanze Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 n. 86/2020 e 109/2020 -
Codice Opera: ERP_M_011_2021*

CUP: E11B21004550001

CUI: L00040520579202400001

**Procedura di gara aperta per l'affidamento dei "Lavori di adeguamento sismico tramite demolizione e ricostruzione del fabbricato ERP sito nel comune di Rieti (RI), via O. Di Fazio 15" ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
- Sisma 2016 - Finanziamento O.C.S.R. n. 86 e 109 del 2020**

Sommario

PREMESSE.....	4
La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica STELLA (Sistema TELeatico Acquisti Regione Lazio) accessibile all'indirizzo https://stella.regione.lazio.it/portale/index.asp	5
PRESIDIO DI ALTA SORVEGLIANZA	6
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	6
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione	6
1.2 Dotazioni tecniche.....	7
1.3 Identificazione e registrazione dei concorrenti	8
1.4 Pubblicità	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	9
2.1 Documenti di gara	9
2.2 Chiarimenti.....	9
2.3 Comunicazioni.....	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
3.1 Fonti di finanziamento	11
3.2 Durata	12
3.3 Revisione dei prezzi e anticipazione	12
3.4 Modifica del contratto in fase di esecuzione	13
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	13
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	14
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	15
6.1 Requisiti di idoneità professionale.....	15
6.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa.....	16
6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE	17
6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	17
7. AVVALIMENTO	18
8. SUBAPPALTO.....	18
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	19
10. GARANZIA PROVVISORIA	20
11. SOPRALLUOGO	20
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	20
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta	20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	22
15.1 Domanda di partecipazione e procura	22
15.1.1. Indicazioni per la compilazione del DGUE	26
15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14	26
15.2.1 Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca	27
15.3 Documentazione in caso di avvalimento	27

15.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati	27
15.5 Misure di prevenzione della corruzione	28
16. OFFERTA TECNICA : omissis ... caso non ricorrente nel presente disciplinare	30
17. OFFERTA ECONOMICA	30
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	31
19. SEGGIO DI GARA	31
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	31
20.1 Apertura della Busta TELEMATICA “B - Offerta economica”	31
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	32
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	32
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	32
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	34
25. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	34
26. PROTOCOLLO QUADRO DI LEGALITÀ.....	35
27. ACCESSO AGLI ATTI	35
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	35
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	35

PREMESSE

- l' Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della provincia di Rieti (A.T.E.R. della provincia di Rieti), è proprietaria di fabbricati situati nella provincia, in qualità di Ente pubblico di natura economica, strumentale della Regione Lazio (L.R. n. 30/2002), rivestendo il ruolo di operatore pubblico dell'edilizia e di gestore del patrimonio pubblico affidato;
- a causa del sisma iniziato il 24.08.2016 alcuni fabbricati di proprietà sono risultati danneggiati;
- a seguito di sopralluogo, per il fabbricato sito in Rieti, via O. Di Fazio n.15, il 28.03.2017 è stata emessa la Scheda AEDES ai sensi dell'art. 1 c. 5 lettera a) dell'OCDPC n. 422 del 16 dicembre 2016 e dell'art. 14 c. 2 lettere a) ed f) del D.L. 189/2016 con esito "B" dalla Squadra 2122, scheda n. 2 del 28/03/2017, aggregato 03153;
- ad esito della perizia tecnica di approfondimento dello stato di danneggiamento del fabbricato a seguito del sisma 2016-2017, eseguita da tecnici incaricati dal condominio, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ha comunicato la valutazione del livello operativo (Ord. 19/2017), con certificazione della combinazione dello stato di danno "L4" e del grado di vulnerabilità dell'edificio "alto" che prevede, pertanto, per tale edificio, l'adeguamento sismico, che sarà mediante la demolizione e ricostruzione dell'edificio;
- per il fabbricato danneggiato di cui all'oggetto sono state emesse dal comune di Rieti, le Ordinanze Sindacali di sgombero parziale e messa in sicurezza prot. 2017-23893 del 27.04.2017 e prot. 2020-0051560 del 04.11.2020 del fabbricato con le quali sono stati resi inagibili tutti gli alloggi e le pertinenze del fabbricato, rendendolo pertanto inutilizzabile e libero da tutti i residenti;
- tale fabbricato, distinto in catasto al foglio RI/80 part. 310, è costituito da unica unità strutturale ed è in proprietà mista pubblico-privata con maggioranza pubblica (51,35%) in relazione a quanto prescritto dall'ordinanza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione - Sisma 2016 n. 56 del 10.05.2018 e istruzioni operative pubblicate il 05.10.2018.
- è stata redatta la Scheda di Fattibilità Tecnico-Economica, elaborata ai sensi dell'art. 2 comma 4 dell'Ordinanza n. 86 del 24/01/2020 e ss.mm.ii., con applicazione della circolare del Commissario Straordinario prot. 7013 del 23.05.2018 (C.I.R.), recante "criteri di modalità per il razionale impiego delle risorse stanziare per gli interventi di ricostruzione pubblica", inviata dall' ATER il 18.06.2021, con prot. 2655, è stata approvata dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio con nota U.0853845 del 22.10.2021;
- la scheda di fattibilità tecnico-economica ha ricevuto esito favorevole con nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio del 22.10.2021, prot. U.0853845 ed è stata assunta al prot. aziendale al n. 4712 del 22.10.2021;
- con decreto del Direttore Generale n. 255 del 27.05.2022 è stata affidata la redazione progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera all'ing. Andrea Albani con studio professionale in Rieti, via A.M. Ricci n.103/A, Partita IVA n. 00978000578, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Rieti al n. a-850, iscritto all'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n.189/2016 al n. EP_001988_2017;
- con decreto del Direttore Generale n. 264 del 01.06.2022 è stata affidato l'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza per la progettazione all'ing. Mario Righi, con studio professionale in Poggio Moiano (RI), Partita IVA n. 01003530571, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Rieti al n. A-665, iscritto all'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n.189/2016 al n. EP_000213_2017;

DATO ATTO CHE

- in data 13.12.2022 si è svolta l'assemblea condominiale che ha approvato il progetto dell'opera dando ampio mandato all'ATER in qualità di Ente attuatore per le successive fasi;
- con prot. n. 2023-0000192218 del 17.03.2023, posizione n. 141804 della Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Assessorato Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità Area Genio Civile Lazio Nord, ha rilasciato l'autorizzazione Sismica all'inizio dei lavori;

- con nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio prot. 0515612 del 12.05.2023 è stato comunicato il parere favorevole in ordine alla coerenza e alla congruità dell'intervento rispetto agli obiettivi indicati dall'Ordinanza n. 56 del 10.05.2018, per un importo di €. 4.150.000,00;
- lo stesso Ufficio Speciale, con nota prot. 0576637 del 26.05.2023, ha autorizzato lo scrivente Soggetto Attuatore a procedere con il successivo livello di progettazione;
- il progettista incaricato ing. Andrea Albani ha trasmesso il progetto esecutivo con pec del 03.07.2023, assunta al prot. aziendale n. 3402, ad esito di reiterati incontri in contraddittorio con il personale tecnico dell'ATER, con pec prot. n. 889 del 24.01.2024 ha trasmesso il progetto esecutivo conformato alle integrazioni richieste;
- l'ing. Mario Righi, incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ha trasmesso gli elaborati che compongono il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell'Opera, con pec del 30.06.2023 assunta al protocollo aziendale al n. 3651 del 18.07.2023, integrata con pec del 15.02.2024 prot. n. 1380;
- l'arch. Roberta Galluzzi dell'Ufficio Tecnico dell'ATER, in data 19.02.2024 ha proceduto alla verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, prot. n. 1461 del 21.02.2024, con esito positivo;
- il R.U.P. ha proceduto alla validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 in data 21.02.2024, prot. n. 1475;
- con determinazione del dirigente tecnico n. 40 del 21.02.2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento;
- in data 22 e 23.02.2024, con nota prot. n. 1520, l'A.T.E.R. ha trasmesso il progetto esecutivo dell'opera all' Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio;
- con decreto del direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00425 del 08.03.2024 è stato approvato il progetto esecutivo e concesso il contributo per l'esecuzione dell'intervento; notificato all'ATER il 29.05.2024 e assunto al prot. 3475 ;
- con prot. n. 7928 del 13.06.2024 è stato ricevuto il report del deposito degli elaborati progettuali completi presso l'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP), prot. ATER n. 3808 del 13.06.2024;
- con pec del 19.11.2024, prot. ATER n. 6784 l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ha trasmesso il parere favorevole del comune di Rieti in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento;
- con Determinazione del Dirigente Tecnico n.101 del 13.05.2025, questa Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della provincia di Rieti ha deciso di affidare l'esecuzione dei "Lavori di adeguamento sismico tramite demolizione e ricostruzione del fabbricato ERP sito nel comune di Rieti (RI), via O. Di Fazio 15" mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e con l'applicazione dell'inversione procedimentale ai sensi art. 107, comma 3 del del D.Lgs. 36/2023.

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal decreto legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dall'O.C.S.R. n.86 e 109 del 2020, dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo, anche Codice o Codice dei contratti), dalle disposizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto (di seguito, per brevità, CSA), dagli altri elaborati di progetto, dal bando e dal presente disciplinare di gara e in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al d.m. 23 giugno 2022 n. 256 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi».

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica STELLA (Sistema TELematico Acquisti Regione Lazio) accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/portale/index.asp>.

La durata del procedimento di aggiudicazione è prevista pari a cinque mesi dalla pubblicazione del bando

Stazione appaltante: Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della provincia di Rieti – C.F. 00040520579 con sede in Rieti Via degli Olivi n.20 Telefono 074625601, PEC: gareaterrieti@pec.it.

Luogo di esecuzione .Rieti, codice NUTS ITI42.

CIG..... **CUI: L00040520579202400001 – CUP: E11B21004550001**

Il Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, e delle **fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione**, ai sensi del medesimo articolo, è l'ing. Enrico Carotti, e.mail: enrico.carotti@aterrieti.it ;

Il Responsabile della fase di affidamento è il dirigente dell'Area Tecnica Aziendale arch. Roberto Ziantoni e.mail: dirigentetecnico@aterrieti.it

PRESIDIO DI ALTA SORVEGLIANZA

In applicazione dell'art. 32 del d.l. n. 189/2016, il bando ed il presente disciplinare di gara sono stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), nei termini stabiliti dal vigente Accordo di Alta Sorveglianza. La presente procedura di affidamento è sottoposta a verifica preventiva nei termini indicati dall'art. 3 dell'Accordo suindicato.

Si precisa, inoltre, che dovranno essere trasmessi all'Anac, al fine della verifica preventiva, gli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel medesimo Accordo, ossia:

1. d) elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta.
2. Atti inerenti all'aggiudicazione:
 - a) provvedimento di aggiudicazione;
 - b) atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 110 del Codice;
 - c) DGUE sottoscritto dall'operatore economico aggiudicatario;
 - d) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative sottoscritti dall'operatore economico aggiudicatario.
3. Atti inerenti alla fase di esecuzione dei contratti:
 - a) proposte di risoluzione contrattuale, recesso contrattuale o altri atti in autotutela;
 - b) contratto di subappalto e nominativi degli operatori economici individuati come subappaltatori, con esclusivo riferimento ai subappalti di importo pari o superiore a 100.000 euro riferiti agli appalti di lavori aventi valore stimato complessivo pari o superiore a 1.000.000 di euro.
4. Ogni altra informazione o documento richiesto per l'espletamento delle attività.

Per la presente gara d'appalto, essendo con aggiudicazione con criterio del "prezzo più basso" ai sensi dell'art. 50 comma 4, verrà nominato dal dirigente RUP della fase di affidamento, successivamente alla data di scadenza delle offerte e prima dell'apertura delle buste un "seggio di gara" composto da n. 3 membri tra cui il RUP della fase di affidamento, il RUP delle fasi di progettazione ed esecuzione ed un dipendente dell'Azienda avente esperienza nelle gare d'appalto, con previa verifica di assenza di conflitti di interesse;

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

Per l'espletamento della presente gara, l' Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della provincia di Rieti si avvale della piattaforma telematica di e-procurement denominata "S.TEL.LA. Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio" (in seguito: S.TEL.LA.), accessibile all'indirizzo <https://S.TEL.LA..regione.lazio.it/Portale/> .

Tramite il sito si accede alla procedura ed alla relativa documentazione di gara.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti

tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel portale S.Tel.La.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI DELLA REGIONE LAZIO – S.TEL.LA approvato con determinazione GR12.15-000006 DEL 6.09.2021.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI DELLA REGIONE LAZIO – S.TEL.LA approvato con determinazione GR12.15-000006 DEL 6.09.2021

(<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/documents/20121/68384/Regolamento+di+utilizzo+sistema+STELLA+-+Aggiornato+Set+21.pdf/ed9e6237-f8aa-2711-ac7c-1be1503a0e11?t=1631201579110>), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- A. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- B. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- C. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione e registrazione dei concorrenti

Per poter presentare offerta è necessario accedere e registrarsi alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla piattaforma S.TEL.LA., secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili all'indirizzo

<http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/> (vedasi in particolare "Guida alla registrazione e alle funzioni base").

La registrazione al sistema S.TEL.LA. deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma S.TEL.LA. dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del sistema S.TEL.LA. si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del sistema S.TEL.LA. e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

1.4 Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dagli artt. 84 ed 85 del Codice, ad esito della pubblicazione sulla piattaforma telematica Piattaforma Telematica S.Tel.La. della Regione Lazio il bando di gara è altresì pubblicato su:

- Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
- sito istituzionale della stazione appaltante: www.aterrieti.it ;
- Albo Pretorio del comune di Rieti.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) "Protocollo quadro di legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione");
- 4) Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/08/2021.
- 5) Documentazione tecnica: Progetto esecutivo esecutiva dell'opera;
- 6) Schema di domanda di partecipazione;
- 7) Dichiarazione ex art 47 DPR 445/2000 in ordine all'assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità dei partecipanti alla procedura di gara e dei relativi titolari effettivi;
- 8) Dichiarazione ex art 47 DPR 445/2000 del titolare effettivo ai fini dell'antiriciclaggio;

E' prevista la compilazione obbligatoria del DGUE telematica direttamente sulla piattaforma telematica all'interno del bando pubblicato su S.Tel.La.

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al citato d.m. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi », e delle specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) .

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", e sulla Piattaforma Telematica S.TEL.LA al seguente link:

<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in-scadenza?t=Bandi>

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno DIECI [10] giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica esclusivamente attraverso la sezione della Piattaforma S.Tel.La. riservata alle richieste di chiarimenti posta all'interno dello specifico bando raggiungibile dal seguente link:

<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in-scadenza?t=Bandi>

previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno QUATTRO [4] giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma S.Tel.La. nell'apposita sezione all'interno del bando raggiungibile come sopra indicato. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale"), tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del citato d.lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del

Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del d.lgs. n.82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione "**Lavori di adeguamento sismico tramite demolizione e ricostruzione del fabbricato ERP sito nel comune di Rieti (RI), via O. Di Fazio 15**".

Il presente appalto è costituito da un unico lotto poiché i lavori sono strettamente interdipendenti tra loro e, pertanto, la suddivisione avrebbe comportato un'eccessiva difficoltà di esecuzione dell'appalto da un punto di vista tecnico. Inoltre, l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per diversi lotti avrebbe rischiato seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto in modo unitario e coordinato.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad **€ 2.840.000,00** (duemilionioottocentoquarantamila/00), esclusa IVA, di cui:

- **€ 2.722.800,00** (duemilionisettecentoventidueottocento/00) per lavori soggetti a ribasso;
- **€ 819.077,62** (ottocentodiciannovemilasettantasette/62) per costi della manodopera non soggetti a ribasso, come dettagliati in apposito elaborato di progetto.
- **€ 117.200,00** (centodiciasettemiladuecento/00) per i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara **comprende** i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 819.077,62** è dettagliatamente calcolato nell'allegato "IM 01" del progetto esecutivo, che contiene questa informazione.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a **€ 117.200,00**.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è: EDILIZIA.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. In tal caso, ai sensi dell'art. 5, dell'allegato I.01, per consentire di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta.

Inoltre ai sensi dell'art.119, comma 12 del Codice, il subappaltatore è obbligato ad applicare alle prestazioni in subappalto il medesimo CCNL del contraente principale, ovvero uno differente che garantisca le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Ai sensi dell'allegato I.01, art. 2, lett. a) del Codice, l'attività da eseguire è così identificata:

- Codice ATECO : 41.00.00
- CPV: 45210000-2

Ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di intervento di carattere unitario con categoria di lavorazioni omogenee, da eseguirsi su di un unico sito per cui, dal punto di vista organizzativo, l'eventuale allestimento di più cantieri, in aree deputate allo svolgimento delle ordinarie attività lavorative, non consentirebbe una gestione ottimale della risoluzione delle interferenze e delle connesse problematiche in materia di sicurezza.

Il corrispettivo d'appalto viene riconosciuto a corpo

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà realizzata secondo le specifiche date nelle norme del Capitolato speciale d'Appalto nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

Tutte le imprese esecutrici che ad ogni titolo accedono al cantiere, hanno l'obbligo di autocertificare il possesso della patente a crediti ovvero di aver presentato istanza per il rilascio della stessa secondo le modalità stabilite dall'INL, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n.81/2008; ulteriormente gli operatori economici dovranno attestare di non essere stati oggetto di sanzione interdittiva o avere una patente con punteggio inferiore a 15 punti, ex art. 27, comma 11, del citato decreto.

Le lavorazioni oggetto del presente appalto appartengono alle seguenti categorie generali e specializzate, con i seguenti relativi importi. **La lavorazione prevalente è quella relativa alla categoria OG1:**

Lavorazione	Categ. e Class.	Importo lavori €	Importo sicurezza €	Incidenza %	Prevalente/ scorporabile	Subappaltabile
EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	OG1 classe IV	1.801.019,33	74.328,24	63,42	Prevalente	SUBAPPALTO QUALIFICATO NEI LIMITI DI LEGGE (art.119 del D.lgs n. 36/2023)
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11 classe II	482.222,77	19.900,56	16,98	Scorporabile	OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE O RTI: s.i.o.s > 10%
APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI	OS11 classe I	260.362,95	10.747,24	9,17	Scorporabile	OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE O SUBAPPALTO QUALIFICANTE
DEMOLIZIONE DI OPERE	OS23 classe I	296.394,95	12.223,96	10,43	Scorporabile	OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE O SUBAPPALTO QUALIFICANTE
TOTALE		2.840.000,00	117.200,00	100%		

3.1 Fonti di finanziamento

L'appalto è finanziato interamente con i fondi stanziati per la ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi decreto legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dell'O.C.S.R. n. 86 e 109 del 2020, con decreto dirigenziale n. A00425 del 8.03.2024 dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio.

3.2 Durata

Il termine di esecuzione dei lavori è stabilito in **n. 700 (settecento) giorni naturali, e consecutivi** decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

È autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, per i seguenti motivi indicati nella decisione a contrarre: è necessaria al fine di ridurre i rischi da interferenza in relazione ai diversi edifici che insistono sul lotto oggetto dell'intervento, in relazione ai quali vi è circolazione di persone in prossimità del cantiere.

3.3 Revisione dei prezzi, anticipazione del prezzo e premio di accelerazione

Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3 per cento dell'importo complessivo i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione di cui all'articolo 60, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti, secondo le modalità di cui all'Allegato II.2-bis. Le relative disposizioni sono dettagliate dall'art. 29 del capitolato speciale di appalto.

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato. Al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione del prezzo, l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del Codice verrà monitorato con frequenza semestrale.

In caso di attivazione della clausola di revisione del prezzo, il pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, avverrà previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che riporti separatamente l'importo contrattuale di cui all'articolo 125, comma 3 e l'importo revisionale, determinato ai sensi dell'Allegato II.2bis.

Anticipazione del prezzo

Trovano applicazione le disposizioni concernenti l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1, del Codice, come dettagliate nell'art. 24 del capitolato speciale. In particolare, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento calcolata sull'importo dell'intero contratto.

Premio di accelerazione

Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo secondo le seguenti soglie progressive:

ultimazione lavori anticipata da 0 a 100 giorni: premio di accelerazione pari ad € 30,00/giorno (max € 3.000,00)

ultimazione lavori anticipata da 101 a 200 giorni: premio di accelerazione pari ad € 50,00/giorno (max € 5.000,00 oltre i 3.000,00 dei primi 100 gg)

ultimazione lavori anticipata da 201 a 300 giorni: premio di accelerazione pari ad € 100,00/giorno (max € 10.000,00 oltre gli 8.000,00 dei primi 200 gg)

per quanto sopra nel caso in cui i lavori vengano completamente ultimati in giorni 400 naturali e consecutivi, l'importo massimo del premio di accelerazione che verrà corrisposto sarà pari ad € 18.000,00.

Oltre tali accelerazioni non sono previsti incentivi premiali anche al fine di preservare la sicurezza dei lavoratori in cantiere.

Il premio è corrisposto, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Il premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri è riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

3.4 Modifica del contratto in fase di esecuzione

la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi lavori supplementari nei limiti previsti dall'art. 120 comma 1 lett. b del codice, al netto dell'eventuale quinto d'obbligo, nelle casistiche consentite dalla norma, ove dovesse mergere la necessità per motivi di pubblico interesse, a condizione che le risorse siano reperibili all'interno del QTE.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Eventuali modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 del Codice:

Importo complessivo (A+B)	
Importo max eventuali lavori supplementari previsti tra le somme a disposizione del QTE	Per opere necessarie agli allacci alle pubbliche reti infrastrutturali € 200.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 568.000,00
<i>Eventuali Lavori in economia previsti</i> tra le somme a disposizione del QTE	€ 28.000,00
totale	€ 796.000,00

Nel caso in cui vi sia la necessità di eseguire le opere sopra richiamate, il valore complessivo dell'appalto sarà pari ad € 3.636.000,00.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30 e seguenti dell'Allegato II.12 al Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Quando il consorzio designato è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 99, comma 3-bis del Codice.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono **cause di esclusione automatica**. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

- Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

- Sono altresì esclusi dalla gara gli operatori economici che non siano iscritti all'**Anagrafe antimafia degli esecutori** di cui all'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii. o che non abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.
- La mancata accettazione delle clausole contenute nel "**Protocollo quadro di Legalità**" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, come modificato dall'art. 5 dell'Accordo di Alta Sorveglianza del 22/07/2023, in particolare di quelle riprodotte nel successivo art. 26, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici avviene attraverso il FVOE come disciplinato con delibera Anac n. 262 del 20.06.2023.

È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 99, comma 3-bis del Codice.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In conformità alla suddetta delibera n. 262/2023, inoltre:

- l'operatore economico, oltre a registrarsi, dovrà fornire il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare e autorizzare la s.a. ad accedere al fascicolo;
- gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Mentre, l'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici avverrà ai sensi dell'art. 40, comma 1 del d.P.R. n. 445/2000 e la verifica sarà svolta con le modalità di cui all'art. 71, comma 2, del medesimo decreto;
- la stazione appaltante e l'operatore economico possono richiedere l'aggiornamento di specifici dati e/o documenti, anche se in corso di validità;
- la stazione appaltante può richiedere ulteriori dati e documenti tra quelli gestiti dal fascicolo degli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE;
- l'inserimento di falsa documentazione sarà valutato dall'Anac, ai sensi dell'art. 96, comma 15, del d.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, i partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'**Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii.**

Il requisito deve essere posseduto, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016, da tutti gli operatori economici impiegati nell'appalto, quindi anche da subappaltatori e imprese ausiliarie.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante consulta d'ufficio l'elenco pubblicato sul sito <https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/> oppure contatta la segreteria della Struttura commissariale, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Si precisa che il requisito dell'iscrizione o avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii, deve essere posseduto da tutti gli esecutori che intervengono a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, compreso l'eventuale subappaltatore.

b) Iscrizione nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti con quella oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Al fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa

a) Possesso di attestazione SOA che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, la qualificazione in categoria/e e classifica/che adeguata/e ai lavori da assumere come indicate nella tabella riportata in calce al paragrafo 3 del presente disciplinare.

L'operatore economico dimostra il possesso della capacità economico-finanziaria e tecnico professionale mediante l'attestazione di qualificazione rilasciata da una **SOA**, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nella categoria e nella classifica seguenti:

- categoria prevalente «OG1» "Edifici civili e industriali" nella Classifica IV.

La comprova del requisito è fornita mediante attestato di qualificazione in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzata.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A., dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo art. 13, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al precedente art. 6.1. lett. b, nonché il requisito di idoneità professionale di cui al precedente art. 6.1 lett. a (**anagrafe antimafia**), deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa

- Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al precedente art. 6.2. lett. a. deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al precedente art. 6.1. lett. b, nonché il requisito di idoneità professionale di cui al precedente art. 6.1 lett. a (anagrafe antimafia), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativi

- I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.
- Per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dagli stessi attraverso le seguenti modalità:
 - per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
 - per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

E' espressamente vietato per una stessa impresa di partecipare a più di un consorzio stabile, al fine di preservare l'effettività del vincolo consortile e possono essere oggetto di avalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, dell'iscrizione alla Camera di commercio e all'Anagrafe antimafia degli esecutori ex art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 104 del Codice.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

In caso di subappalto è obbligatorio subappaltare i lavori in misura non inferiore al 20% a piccole e medie imprese; tuttavia gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Le lavorazioni oggetto del presente appalto, pur subappaltabili ai sensi del vigente D. Lgs. 36/2023, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore deve essere qualificato per le lavorazioni da eseguire ed essere iscritto o aver presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di esecutore che interviene nella realizzazione dell'opera; a carico del subappaltatore non devono sussistere i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 e in coerenza all'allegato II.2-bis.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice e al Capitolato Speciale.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del/dei contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al precedente art. 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3, del D.L. 189/2016 "Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo".

Si rimanda ai contenuti dell'Ordinanza n. 78 del 02 agosto 2019 - Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata ed in particolare all'Allegato 1 "Accordo tra Commissario Straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni Vice-Commissari, Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, Struttura di Missione, INAIL, INPS e Parti sociali del settore edile" che dispone che le imprese esecutrici e subappaltatrici che eseguono lavori edili [...] sono obbligate sin dal giorno precedente l'inizio dei lavori all'iscrizione presso la Cassa edile/Edilcassa del luogo ove si eseguono gli stessi ai sensi dell'art. 35 del citato decreto legge.

Con l'aggiudicazione dell'appalto l'operatore economico si impegna a garantire la salvaguardia della stabilità occupazionale, il rispetto dei vincoli salariali stabiliti dalla contrattazione collettiva (anche in subappalto), la promozione delle pari opportunità tra le diverse generazioni e i generi, nonché la tutela delle persone considerate più vulnerabili, nonché le relative modalità.

Con riferimento alle clausole sociali, ove l'operatore economico intenda avvalersi della facoltà di indicare nell'offerta l'applicazione di un CCNL diverso da quello indicato nel presente disciplinare (CCNL EDILIZIA) ha l'obbligo di produrre una dichiarazione di equivalenza conforme all'allegato I.01 del codice, ulteriormente, ai sensi dell'art. 119 comma 12 del codice vi è l'obbligo per il subappaltatore, di applicare alle prestazioni in subappalto il medesimo CCNL del contraente principale, ovvero uno differente che garantisca le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 del codice come modificato ed integrato nel testo vigente, per la presente procedura di gara non è richiesta la garanzia provvisoria.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è previsto il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non è dovuto il contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla delibera n. 621 del 20 dicembre 2022.

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura di gara sono esonerati dal versamento del previsto contributo a favore dell'ANAC (ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017).

Si rimanda al Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'11 ottobre 2017 recante "Esonero del pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 – Istruzioni operative".

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. **L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.**

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13 giugno 2025, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di supportata dalla piattaforma per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i formati richiesti nella procedura telematica.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni richieste dal bando di gara sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma. Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma telematica S.Tel.La. (sezione bandi di gara) per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione;
2. documento di gara unico europeo elettronico sottoscritto, da compilare direttamente sulla piattaforma telematica;
3. eventuale procura;
4. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
5. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;

15.1 Domanda di partecipazione e procura

La domanda di partecipazione reca le informazioni e le dichiarazioni di cui al modello allegato caricato sulla piattaforma telematica ed è sottoscritta digitalmente a pena di esclusione

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lett. g) e h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- a) le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- b) gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- c) tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

Dichiarazioni relative al partecipante:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
3. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
4. di non essere stato destinatario di un provvedimento di decadenza dal beneficio erogato per aver reso falsa dichiarazione ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 455/2000;
5. ad integrazione di quanto indicato nella parte IV del DGUE, di essere iscritto oppure di avere già presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii., precisandone gli estremi;
6. ad integrazione di quanto indicato nel DGUE di non versare nella causa di esclusione di cui all'art. 27, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008;
7. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
9. i dati e documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice dei contratti contenuti nel Fascicolo virtuale dell'operatore economico;
10. I dati anagrafici del titolare effettivo compilando la relativa dichiarazione come da schema allegato;

Dichiarazioni relative all'offerta, alla documentazione di gara ed all'oggetto dell'appalto

11. Di dichiarare remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sui lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
12. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili;
13. **di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso.**
14. Di aver valutato tutte le ulteriori informazioni pertinenti ai sensi del presente disciplinare;

Dichiarazioni relative al CCNL ed alla disponibilità di mano d'opera, mezzi e attrezzature

15. Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
16. di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
17. di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il CCNL (indicato identificato dal codice alfanumerico unico), ma di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel bando di gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;
18. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave

eventualmente necessarie e delle scariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;

19. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e di garantire che, entro la data della stipulazione del contratto, o dell'inizio dei lavori in caso di affidamento anticipato, avrà la disponibilità del personale, dei mezzi e delle attrezzature in numero e con i requisiti minimi richiesti dal Capitolato speciale di appalto;
20. (personale di cantiere) di impegnarsi a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.), quale ad es. curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti le procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri, oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori, come richiesto dal cap. 3.1.1. dei CAM approvati con d.m. 23 giugno 2022 n. 256 , o seguente.
21. (macchine operatrici) di impegnarsi a impiegare macchine operatrici di fase III A, a decorrere da gennaio 2024, di fase IV, a decorrere da gennaio 2026, di fase V, a decorrere da gennaio 2028, presentando al direttore dei lavori, entro 60 giorni dalla stipula del contratto, i manuali d'uso e manutenzione ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza, come richiesto dal cap. 3.1.2. dei CAM approvati con d.m. 23 giugno 2022 n. 256 [*verificare se si applichi altro CAM o altro decreto*];

Dichiarazioni relative agli obblighi di legalità, trasparenza e conflitto di interessi

22. di accettare il Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa (ex art. 1, comma 17 della l. 190/2012) allegato alla presente procedura nella documentazione allegata al bando disponibile sulla piattaforma sulla piattaforma S.Tel.La.
23. di accettare le clausole di cui all'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma", di cui all'articolo 15.5 del disciplinare;
24. di accettare i controlli previsti da "Accordo di Alta Sorveglianza" sottoscritto in data 21/07/2023 tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia e sostitutivo di quello siglato il 02/02/2021, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;
25. di essere edotto degli obblighi derivanti dal suindicato protocollo quadro di legalità, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
26. di non versare in alcuna ipotesi di conflitto di interessi come risultante dalla dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47, 72 del DPr 445/2000];
27. di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure di non autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice ed inserita all'interno dell'offerta tecnica;
28. di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 216 del 27 dicembre 2024 "Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell'innovazione nei cantieri, ai sensi dell'art. 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016" e, in particolare, alla disciplina del cd. **badge di cantiere digitale**

Dichiarazioni relative agli obblighi di tracciabilità

29. di rispettare le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché gli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche;
30. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge n. 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA;
31. A tal fine, indica gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti delle prestazioni rese a favore della stazione appaltante e le generalità persone delegate ad operare sui conti indicati;
32. che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, si impegna a darne comunicazione alla Prefettura, entro 7 giorni;
33. di assumere l'impegno a depositare presso la Stazione appaltante i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, nonché i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione dell'appalto ai fini della verifica da parte dei soggetti indicati dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Dichiarazioni relative al trattamento dei dati personali, accesso agli atti e domicilio digitale

34. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
35. di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
36. di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;
37. di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
38. il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82/2005;
[per gli operatori economici transfrontalieri] indica il domicilio fiscale e l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato dal presente Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

Dichiarazioni relative all'utilizzo della Piattaforma

39. di esonerare la Stazione Appaltante ed il Gestore della Piattaforma da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la Piattaforma medesima;
40. di manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore della Piattaforma, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente disciplinare, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio della Piattaforma o dalla violazione della normativa vigente;

Dichiarazioni specifiche

La domanda e le relative dichiarazioni **sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:**

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.1.1. Indicazioni per la compilazione del DGUE

Il concorrente compila il DGUE, reperibile, in formato elettronico, tra la documentazione presente all'interno del bando pubblicato sulla piattaforma telematica, che è conforme alle indicazioni fornite dal Comunicato MIT prot. n. 6212 del 30/06/2023 relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 .

15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi

dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.2.1 Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

In caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del relativo provvedimento.

15.3 Documentazione in caso di avalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avalimento;
2. il contratto di avalimento.

15.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di RTI costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5 Misure di prevenzione della corruzione

Ai sensi dell'articolo 5 del vigente *"Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma"*, al presente appalto si applicano le seguenti clausole:

- L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;
- Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.;
- Nei casi di cui alle lett. a) e b) del precedente paragrafo l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto che espleta la procedura ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità; a tal fine, l'Anac, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.

Restano, altresì, ferme le disposizioni e le prescrizioni di cui al Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, che l'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese", i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, di valutare l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.).».

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

16. OFFERTA TECNICA: *omissis ... caso non ricorrente nel presente disciplinare*

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce l'offerta economica, esclusivamente nella Piattaforma telematica secondo le modalità indicate nella stessa al link del bando di cui al presente disciplinare.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) *Ribasso percentuale sull'importo a base d'asta al netto di IVA soggetto a ribasso*, verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali;
- b) la stima degli oneri di sicurezza aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

- c) la stima dei costi della manodopera;
- d) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice;

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono **inammissibili** le offerte economiche in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al minor prezzo offerto sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso.

Ai sensi dell'articolo 54 del Codice si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Qualora le offerte ammesse (ossia valide) siano pari o superiori a 5 (cinque) si procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base del Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice per l'individuazione delle offerte anomale. In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica e il Responsabile della fase di affidamento valuterà la congruità delle offerte, secondo le modalità indicate dall'articolo 110 del Codice

19. SEGGIO DI GARA

Il seggio di gara è nominato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composto da n. 3 membri, dipendenti della stazione appaltante. In capo ai componenti non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione avrà luogo il giorno 17.06.2025 alle ore 11,00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene con il metodo indicato all'art. 22 del presente disciplinare.

20.1 Apertura della Busta TELEMATICA "B - Offerta economica"

La prima seduta pubblica in modalità telematica avrà luogo il giorno 17.06.2025 alle ore 11,00 : sulla piattaforma telematica della regione Lazio "S.TEL.LA."

I concorrenti potranno assistere alla seduta telematica secondo le modalità vigenti procedurali della piattaforma telematica che possono essere liberamente consultate nella specifica sezione della piattaforma telematica.

Ove necessario, la seduta sarà aggiornata ad altra seduta la cui data e ora saranno comunicate ai concorrenti secondo le modalità operative e procedurali della piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura prima della data fissata.

Il Responsabile della fase di affidamento, coadiuvato dal seggio di gara, procederà, nella prima seduta pubblica telematica, la completezza formale delle offerte presentate, alla verifica dell'anomalia come indicata all'articolo 22 del presente, alla selezione della migliore offerta con l'indicazione del corrispondente ribasso percentuale ed alla formazione della

graduatoria; successivamente si procederà alla verifica della documentazione amministrativa sul primo e sul secondo classificato come indicata al successivo articolo 21

ad esito delle operazioni suindicate si procederà alla proposta di aggiudicazione.

La Stazione Appaltante prenderà in considerazione il ribasso offerto dal concorrente considerando fino a n. 2 cifre decimali e che nel calcolo delle medie non si procederà ad alcun arrotondamento.

In caso di offerte uguali si procederà dapprima all'esperimento del tentativo di miglioria delle offerte, di cui al comma 1 dell'art. 77, R.D. n. 827 del 1924, e successivamente al sorteggio in seduta pubblica.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Terminate le operazioni di verifica dell'offerta economica in seduta pubblica telematica secondo le modalità procedurali della piattaforma S.TEL.LA., si procederà all'apertura della busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", presentata dai concorrenti risultati primo e secondo in graduatoria.

Si procederà quindi a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- b) Il responsabile della fase di affidamento, coadiuvato dal seggio di gara procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:
 - controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
 - verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
 - attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche il secondo in graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Ai sensi dell'art.108 comma 12 del Codice, qualora, in esito alla fase conclusiva della verifica dei requisiti di partecipazione, si ravvisino i presupposti per disporre l'esclusione di uno o più concorrenti, la Stazione Appaltante procede allo scorrimento della graduatoria e alla verifica della documentazione amministrativa del secondo classificato, mantenendo ferma la soglia di anomalia.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'articolo 54 del Codice si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Qualora le offerte ammesse (ossia valide) siano pari o superiori a 5 (cinque) si procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base del Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice per l'individuazione delle offerte anomale. In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica e il Responsabile della fase di affidamento valuterà la congruità delle offerte, secondo le modalità indicate dall'articolo 110 del Codice.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta valida prima classificata.

L'aggiudicazione è disposta all'esito della formazione della graduatoria ed all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Nell'ipotesi di esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dal provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita a discrezione della stazione appaltante purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 comma 4 del Codice come meglio di seguito specificato; alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art.106 comma 8 e gli aumenti previsti dall'art.117 comma 2.

La garanzia definitiva pari al 5% dell'importo di aggiudicazione, è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario istituito presso l'istituto bancario del servizio di tesoreria Banco Desio ag. Rieti,

IBAN: **IT19G0344014600000000001933** con la causale: **"cauzione definitiva appalto dei Lavori di adeguamento sismico tramite demolizione e ricostruzione del fabbricato ERP sito nel comune di Rieti (RI), via O. Di Fazio 15"**

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B. Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (oggi d.M. 16 settembre 2022 n. 193).
- d) avere la validità prevista dall'art. 117 comma 3 del codice;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare

il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Nei contratti di sub-appalto o nei sub-contratti comunicati è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del sub-appalto o del sub-contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 e in coerenza all'Allegato II-2-bis del Codice.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante www.aterrieti.it

26. PROTOCOLLO QUADRO DI LEGALITÀ

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.).

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Rieti.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Dirigente Area Tecnica
(Responsabile fase di affidamento)
arch. Roberto Ziantoni